

Legge regionale 21 ottobre 2010 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 24/2009)

1. All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a)

(ABROGATA)

b)

(ABROGATA)

c)

(ABROGATA)

d) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

<<17 bis. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, primo periodo, non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.>>;

e)

(ABROGATA)

f) la lettera b) del comma 21 è abrogata;

g) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

<<21 bis. In via di interpretazione autentica i limiti di cui al comma 20 e il divieto di cui al comma 21 non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.>>;

h) al comma 40 dopo le parole <<della Regione>> sono aggiunte le seguenti: <<, anche mediante l'introduzione, nelle categorie, di un profilo professionale a esaurimento>>.

(1)(2)(3)(4)

Note:

1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 9, lettera c), L. R. 12/2014

2 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 9, lettera c), L. R. 12/2014

3 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 9, lettera c), L. R. 12/2014

4 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 9, lettera c), L. R. 12/2014